

Codice DB1014

D.D. 29 luglio 2013, n. 360

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi acquedottistici denominati n. 51 e n. 62 e ubicati entrambi in Via Valsesia - codice univoco NO-P-00132 e NO-P00136 - nel Comune di Novara.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

a) L'area di salvaguardia di due pozzi acquedottistici denominati n. 51 e n. 62 e ubicati entrambi in Via Valsesia – codice univoco NO-P-00132 e NO-P00136 – nel Comune di Novara, è definita come risulta nell'elaborato “Delimitazione aree di salvaguardia – Ridefinizione fasce di rispetto Pozzi n. 51 e n. 62 – Base catastale 1:2.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è stata determinata considerando l'inviluppo delle fasce di rispetto ristretta e allargata derivanti dall'esercizio contestuale dei due pozzi ed è stata dimensionata utilizzando per il calcolo delle relative isocrone (rispettivamente 60 e 180 giorni) le portate estraibili dai due pozzi secondo la portata massima prevista per ciascuno di essi (pari a 80,00 l/s per il pozzo n. 51 e a 42,00 l/s per il pozzo n. 62).

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è vietato l'utilizzo di prodotti geodisinfestanti e di biocidi, ai sensi del d.lgs. 174/2000; inoltre è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione nelle aree adibite a verde pubblico presenti nella zona di rispetto ristretta e allargata dei due pozzi.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

– garantire che le zone di tutela assoluta dei due pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere, impermeabilizzate e dotate di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche al di fuori delle stesse; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Società Acqua Novara VCO S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

– provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari a servizio dei fabbricati ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

– provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e dei piazzali esistenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area;

– provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia dei due pozzi al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Novara per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Novara per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Novara affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Agata Milone